



Segreteria SIDI
Via dei Taurini, 19
00185 ROMA ITALIA
Tel 39 06 49937652 fax 39 06 44340025
www.sidi-isil.it info@sidi-isil.it

SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

**TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

(da restituire all'indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it)

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare conoscere l'oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l'apposita sezione presente nel sito della Società.

A) Informazioni generali

Nome: **MARIANGELA**

Cognome: **ATTANASIO**

Indirizzo e-mail: **mattanasio@unime.it**

Indirizzo: Via P. Mattarella n° 22, C.A.P. 87100, Cosenza (CS)

B) Informazioni sulla tesi

Titolo della tesi di dottorato: **“La protezione dei giornalisti nei conflitti armati”**

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XXI ciclo, anno di inizio 2005

Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli Studi di Messina (sede consorzata del dottorato in “Ordine internazionale e diritti umani” dell'Università Sapienza di Roma)

Tutor della tesi di dottorato: Prof.ssa Lina Panella

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): **Esame finale di dottorato sostenuto il 3/04/2009**

Abstract della tesi di dottorato: “La protezione dei giornalisti nei conflitti armati”

Per ciò che concerne i giornalisti che esercitano la propria attività professionale in zone di conflitto, le convenzioni di diritto internazionale umanitario impongono, seppur in poche e laconiche disposizioni, agli Stati belligeranti l'obbligo di proteggere i giornalisti civili che si trovino sul teatro delle operazioni militari. Secondo le norme del diritto di Ginevra, esistono due categorie di giornalisti non combattenti: i corrispondenti di guerra e i giornalisti in missione professionale pericolosa nelle zone di conflitto armato. A conferma del mancato riconoscimento di uno *status* particolarmente protetto, entrambi, in virtù del combinato disposto degli articoli 50 e 79 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977, sono “persone civili” e godono, pertanto dell'immunità dagli attacchi. Ovviamente, il divieto di dirigere attacchi contro i giornalisti si pone come un divieto di “attacco deliberato”, nella misura in cui il diritto internazionale umanitario considera legittime le perdite di vite umane quando costituiscono i c.d. “danni collaterali” che seguono ad un'offensiva sferrata contro un obiettivo militare legittimo. La protezione garantita ai giornalisti è, tuttavia, soggetta ad una condizione sospensiva che si verifica allorchè essi “partecipano direttamente alle ostilità”. L'applicazione del principio della partecipazione diretta alle ostilità, peraltro non definito dalla Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del 1977, all'attività professionale dei giornalisti rivela qualche difficoltà. Sicuramente, non è nel quadro dell'attività, abituale, di ricercare e diffondere informazioni inerenti al conflitto in corso, bensì nella prospettiva di un atto insolito, consistente eventualmente nel prendere le armi, che deve essere ritrovato il contenuto del divieto di partecipare direttamente alle ostilità. Accettando che i giornalisti siano “considerati come civili”, gli Stati hanno convenuto di consentire loro l'esercizio del proprio mestiere, cioè scattare delle foto, girare dei filmati, fare delle registrazioni, prendere appunti. La circostanza di esprimere un'opinione che ponga in cattiva luce il comportamento di uno dei belligeranti non può (o almeno non dovrebbe) essere interpretata come una forma di partecipazione alle ostilità. Ciò nonostante i giornalisti incorrono nel rischio di essere considerati una minaccia per la sicurezza dello Stato e di essere accusati di spionaggio, potendo conseguentemente essere arrestati da una delle parti in conflitto. Qualora il giornalista compia un'attività che sia in contrasto con l'obbligo principale derivante dallo *status* che il diritto umanitario gli assegna, cioè l'astensione da una partecipazione diretta alle ostilità, egli perde “momentaneamente” l'immunità riconosciuta alle persone civili. Questo comporta non soltanto la possibilità che divenga un obiettivo legittimo e che, conseguentemente, sia esposto agli attacchi da parte degli Stati belligeranti, ma anche l'eventualità di essere “in potere del nemico” a seguito di cattura o arresto. Attualmente, i giornalisti che esercitano la propria professione in zone ove siano in corso ostilità, sono sempre più frequentemente vittime di provvedimenti privativi della libertà personale. Come dimostra il numero di giornalisti che ogni giorno, in territori interessati da ostilità, perdono la vita o subiscono privazioni della libertà personale, i meccanismi di protezione dei giornalisti in situazioni di conflitto presentano, in sostanza, numerosi limiti, i quali costituiscono, in parte, la conseguenza della volontà degli Stati di non intraprendere misure più concrete per tutelare specificatamente tale categoria di soggetti, e, per altra parte, essi appaiono la proiezione di debolezze del sistema di tutela del diritto umanitario in generale. Nell'ambito della prima tipologia di limiti, si pone anzitutto la difficoltà di riconoscere materialmente i giornalisti nei luoghi in cui si svolgono le ostilità, dovuta alla

mancata previsione, da parte dei redattori delle Convenzioni di Ginevra e dei protocolli allegati, di strumenti in grado di renderli visibili agli occhi dei belligeranti. In secondo luogo, non si può non sottolineare l'assoluta precarietà del sistema di tutela dei giornalisti che esercitano la propria attività professionale in situazioni di conflitto interno. Il II Protocollo del 1977, volto a proteggere le vittime dei conflitti armati non internazionali, non si occupa dei giornalisti, ma essi risultano implicitamente protetti dalla norma, contenuta nell'articolo 13, che impone di non dirigere attacchi contro le persone civili. Con riguardo, invece, alla tipologia di limiti derivanti da carenze del sistema di protezione del diritto umanitario in generale, il principale problema che si oppone ad un'efficace tutela dei giornalisti attiene all'inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in caso di violazione delle norme di diritto internazionale umanitario. A fronte dei continui attacchi rivolti « deliberatamente » contro i giornalisti, l'impunità di cui godono gli autori di atti di violenza contro i giornalisti rappresenta la regola. Gli Stati, chiamati direttamente dalle norme di diritto umanitario a reprimere le "gravi violazioni", omettono troppo spesso di attivare il proprio sistema giurisdizionale penale. A ciò si aggiungono gli ostacoli che si frappongono all'intervento di una giustizia penale internazionale, in primo luogo della Corte Penale Internazionale. Gli attacchi intenzionalmente diretti contro i giornalisti ricadono incontestabilmente nell'ambito materiale della giurisdizione della Corte, in virtù dell'articolo 8 del suo Statuto. La Corte, tuttavia, è competente solo se il crimine è stato commesso sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di tale Stato, o se uno Stato che non ha ratificato lo Statuto deposita presso la Cancelleria una dichiarazione con la quale riconosce la competenza della Corte per il crimine in questione. Tali requisiti, indispensabili per l'esercizio della competenza giurisdizionale, costituiscono un limite profondo al problema della giustiziabilità degli autori di crimini di guerra contro i giornalisti, se si considera che moltissimi Stati coinvolti in conflitti o il territorio dei quali sia interessato da conflitti non hanno ratificato lo Statuto della Corte Penale. Per fare degli esempi concreti, si pensi agli Stati Uniti, all'Iraq, all'Iran, alla Somalia, ad Israele, alla Russia. La previsione della possibilità di ricorso a vantaggio del Consiglio di Sicurezza, si rivela di scarsa utilità pratica al problema dell'immunità dei crimini di guerra commessi contro i giornalisti. Alla luce di questa analisi, la protezione assicurata, dal diritto internazionale umanitario, ai giornalisti che lavorino in territori ove siano in corso conflitti armati è estremamente debole. Si pone, conseguentemente, la necessità di aggiornare le norme del diritto di Ginevra che si applicano alla categoria dei giornalisti. Un motivo, fra gli altri, attiene alla doverosità di tener conto delle nuove categorie professionali generate dai recenti conflitti. Ci si riferisce in special modo agli *embedded journalists*, i c.d. "giornalisti incorporati" in seno alle truppe, il cui *status*, attualmente, è caratterizzato dall'assoluta incertezza giuridica. La dottrina non è concorde nel considerarli "corrispondenti di guerra", nel senso accolto dalla III Convenzione di Ginevra, potendo per certi aspetti, essere assimilati ai membri non combattenti delle forze armate o ai corpi volontari che fanno parte delle forze armate, con la conseguenza che, perdendo la qualifica di persone civili, non godrebbero dell'immunità durante gli attacchi che l'articolo 51 del I Protocollo concede alla popolazione civile. Ne consegue, in conclusione, che il livello insufficiente della tutela accordata ai giornalisti nei conflitti armati, può essere spiegato in termini di mancata corrispondenza tra realtà e diritto. Infatti, non si può non riconoscere che i giornalisti svolgano un servizio pubblico e assicurino, anche a costo della propria vita, la diffusione di informazioni e notizie proprio in circostanze nelle quali si registra un'esigenza accresciuta dell'opinione pubblica in termini di obiettività dell'informazione, quali quelle caratterizzate dal verificarsi di un conflitto. Per contro, l'ordinamento giuridico internazionale non riconosce l'esistenza di una funzione particolarmente meritevole di tutela. Nell'attesa che la comunità internazionale decida di colmare questo *gap* normativo, la giurisprudenza del Tribunale Penale per la ex Jugoslavia fornisce il proprio apporto, attribuendo ai "corrispondenti di guerra" un *qualified*

privilege di non essere obbligati a produrre la propria testimonianza innanzi ad un'istanza internazionale, trovandone la *ratio* sul fatto che essi “*play a vital role in bringing to the attention of the international community the horrors and reality of the conflict*”.